

CIRCOLARE N. 11 - 2020

LA PRESCRIZIONE DELLE SOMME RICHIESTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Spesso accade che un contribuente riceva richieste di pagamento di ingenti somme di denaro da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, risalenti anche a molti anni addietro.

In questi casi, è necessario svolgere un attento studio della posizione, anzitutto per verificare se gli importi siano dovuti o meno.

Oltre a valutare il merito della pretesa e, dunque, se si tratti di imposte, contributi, sanzioni, interessi effettivamente spettanti agli enti creditori e ad accertare il rispetto della sequenza procedimentale stabilita dalla legge (in particolare, la rituale notifica delle cartelle di pagamento - gli atti presupposti - prima dell'intimazione di pagamento), è fondamentale capire se l'Agenzia delle Entrate - Riscossione sia ancora legittimata a riscuotere tali somme.

Infatti, succede di frequente che l'Agente della Riscossione pretenda importi che in realtà risultano già prescritti al momento della notifica dell'intimazione di pagamento o di qualsiasi altro atto.

Ciò avviene quando non viene compiuto alcun atto interruttivo dopo che è stata notificata una cartella di pagamento o un qualunque provvedimento amministrativo di natura accertativa, ossia quando il debitore non viene messo in mora per un certo arco temporale.

Il termine di prescrizione varia a seconda della natura degli importi richiesti.

Per quanto attiene ai tributi erariali (imposte sui redditi, IVA ed IRAP), il legislatore non ha espressamente stabilito quale sia tale termine.

Tant'è che attualmente vi sono due orientamenti giurisprudenziali: il primo, favorevole al contribuente, in base al quale opera la prescrizione dei cinque anni (che si fonda sulla pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del 17 novembre 2016, n. 23397) ed il secondo, che ritiene invece operante la prescrizione di dieci anni (di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16232 del 29 luglio 2020).

Per altri tributi, è la legge a fissare il termine di prescrizione: è il caso della tassa automobilistica, la cui riscossione si prescrive in tre anni (art. 5, D.L. n. 953/1982).

Anche con riferimento alle sanzioni amministrative, il legislatore ha disciplinato la prescrizione in un periodo di cinque anni (art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997).

Sede di Venezia

Via Torino, 151/a - 30172 Venezia - Mestre
tel. +39 041 5322799 - fax. +39 041 5310262
venezias@studiotosi.com

Sede di Vicenza

Via G. G. Cappellari, 2 - 36100 Vicenza
tel. +39 0444 304203 - fax. +39 0444 315147
vicenzas@studiotosi.com

Sede di Verona

Piazza Cittadella, 22 - 37122 Verona
tel. +39 045 5322799 - fax. +39 045 5310262
verona@studiotosi.com

Sede di Milano

Via Borgospesso, 12 - 20121 Milano
tel. +39 02 77331787 - fax. r.a. +39 02 76025807
milano@studiotosi.com

Sede di Pordenone

Viale Marconi, 63 - 33170 Pordenone
tel. +39 0434 1881086 - fax. +39 0434 1881086
pordenone@studiotosi.com

Sede di Lussemburgo

Boulevard Royal, 25 - 2449 Luxembourg
tel. +352 26262494 - fax. +352 26262495



Quanto poi agli interessi, si riscontrano posizioni contrastanti: da una parte, chi ritiene che operi la prescrizione dei cinque anni, a prescindere dalla natura del tributo al quale essi si riferiscono; dall'altra parte, chi invece reputa che la prescrizione sia decennale.

In conclusione, è necessario prestare molta attenzione alle richieste di pagamento avanzate dall'Agente della Riscossione, perché qualora il decorso del termine di prescrizione non sia stato interrotto mediante la notifica di atti idonei in tal senso, allora il successivo provvedimento è radicalmente nullo e il debitore ha la possibilità di far valere tale eccezione di fronte ai Giudici tributari, evitando così di dover sostenere ingenti esborsi di denaro e magari di essere sottoposto a procedure cautelari ed esecutive.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Comm. Laura Soldà (laurasolda@studiotosi.com)

Sede di Venezia

Via Torino, 151/a - 30172 Venezia - Mestre
tel. +39 041 5322799 - fax: +39 041 5310262
venezia@studiotosi.com

Sede di Vicenza

Via G. G. Cappellari, 2 - 36100 Vicenza
tel. +39 0444 304203 - fax: +39 0444 315147
vicenza@studiotosi.com

Sede di Verona

Piazza Cittadella, 22 - 37122 Verona
tel. +39 045 5322799 - fax: +39 045 5310262
verona@studiotosi.com

Sede di Milano

Via Borgospesso, 12 - 20121 Milano
tel. +39 02 77331787 - fax: r.a. +39 02 76025807
milano@studiotosi.com

Sede di Pordenone

Viale Marconi, 63 - 33170 Pordenone
tel. +39 0434 1881086 - fax: +39 0434 1881086
pordenone@studiotosi.com

Sede di Lussemburgo

Boulevard Royal, 25 - 2449 Luxembourg
tel. +352 26262494 - fax: +352 26262495

